



Nome e Cognome	Carica	Curriculum vitae	Atto di nomina	Durata dell'incarico	In carica	Compenso annuo per la carica (*)	Di cui Componenti variabili legate alla valutazione di risultato (**)	importi di viaggi di servizio e missioni	Dichiarazione altri incarichi	dichiarazione redditi	dichiarazione patrimoniale	consenso/diniego parenti	Dichiarazione inconfirmità/ incompatibilità
Ing. Massimo DICECCA	DIRETTORE GENERALE	Curriculum	Atto di nomina	quinquennale dal 01/02/2017	Si	128.074,82	€ 17.734,80	€ 2.188,75	Link	****	Link	Link	Link
Dott. PIETRO CARALLO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Curriculum	Atto di nomina	a tempo indeterminato	Si	117.433,37	€ 18.721,27	€ 1.416,99	Link	(escluso dall'obbligo)***	(escluso dall'obbligo)***	(escluso dall'obbligo)***	Link

(*) trattasi di compensi percepiti nel 2019

(**) trattasi di somme riferite al 2018

(***) cfr. sentenza Corte Costituzionale n° 20/2019

(****)

Già ridimensionato a febbraio 2019 dalla Corte costituzionale, l'obbligo di pubblicare online i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, viene definitivamente messo in soffitta dal decreto legge Milleproroghe **D.L. 30 dicembre 2019, n. 162**, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." Il decreto interviene sul D. Lgs. n.33/2013 in più punti. Innanzitutto sospendendo fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati. Il congelamento delle sanzioni è motivato proprio dalla necessità di adeguare la nuova disciplina della trasparenza ai rilievi della Consulta, a cominciare dall'adozione di un regolamento interministeriale (Funzione pubblica-Giustizia-Interno-Mef-Esteri-Difesa) che dovrà riscrivere le norme. I nuovi obblighi di pubblicazione, si legge nel Milleproroghe, inoltre, dovranno essere graduati tenendo conto del rilievo esterno dell'incarico svolto e del livello di potere gestionale e decisionale esercitato dai dirigenti. Mentre i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f, (ossia quelli reddituali e patrimoniali che secondo la Consulta solo i dirigenti apicali della p.a. avrebbero dovuto continuare a rendere pubblici), dovranno essere oggetto «esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza».